

Allegato 1



GIUNTA REGIONALE

INDICAZIONI AI SOGGETTI COINVOLTI NELLA FASE DI SPERIMENTAZIONE DEL PERCORSO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 2024, N. 62 “DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ, DELLA VALUTAZIONE DI BASE, DI ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE, DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PER L'ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI VITA INDIVIDUALE PERSONALIZZATO E PARTECIPATO” – SPERIMENTAZIONE NELLA PROVINCIA DI TERAMO.

Premessa

In attuazione della legge n. 227 del 22 dicembre 2021 “Delega al Governo in materia di disabilità”, il 3 maggio 2024 è stato approvato il decreto legislativo n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato” che introduce misure, anche innovative, tese ad incidere positivamente sulla qualità della vita delle persone con disabilità.

Il Decreto Legislativo 62/024, (di seguito Decreto), evidenzia un nuovo approccio, anche culturale, alla condizione delle persone con disabilità, introducendo cambiamenti significativi, oltre che nella definizione terminologica della condizione di disabilità, nelle procedure di valutazione di base per il riconoscimento della situazione di disabilità, di valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita personalizzato e partecipato, nel cui ambito contestualizza anche l'istituto dell'accomodamento ragionevole; tali procedure investono sia i servizi sociali che quelli sanitari e richiedono processi di coordinamento propedeutici alla revisione dei modelli organizzativi che sono alla base dell'integrazione sociosanitaria.

Riprendendo la definizione all'art. 1 della Convenzione ONU, declina la definizione della condizione di disabilità quale “compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neuro sviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di eguaglianza con gli altri” e decreta l'utilizzo di diversa terminologia in materia di disabilità (art. 4 Decreto) in cui le espressioni “portatore di handicap” o “disabile” sono sostituite da “persona con disabilità” e “in situazione di gravità” con la locuzione “ con necessità di

sostegno elevato o molto elevato”, con conseguente abolizione di tutti gli altri concetti stigmatizzanti precedentemente adottati.

Innova profondamente anche il procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità, orientandolo verso un modello bio-psico-sociale che implica la valutazione della persona non solo per le sue menomazioni fisiche o psicologiche, ma anche con riferimento all'interazione complessa tra fattori biologici, psicologici e sociali che influenzano il suo stato di salute e il suo benessere nella vita quotidiana. Il riconoscimento della condizione di disabilità, ai sensi del D.Lgs 62 a cura esclusiva dell'INPS , si ha in esito alla valutazione di base (art. 5 e ss. del d.lgs) che rappresenta il primo essenziale passaggio per accedere ai sostegni, inclusi la tutela dell'accomodamento ragionevole e il progetto di vita individuale personalizzato. La valutazione di base è il “procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità definita dall'articolo2, comma 1, lettera a), che comprende ogni accertamento dell'invalidità civile previsto dalla normativa vigente”. La valutazione di base viene effettuata sulla base dei criteri ICD e degli strumenti descrittivi dell'ICF. L'esito della valutazione di base è attestato da un certificato che viene acquisito al fascicolo sanitario elettronico. Nel caso di riconoscimento della condizione di disabilità della persona, sono individuate nel medesimo certificato la necessità e l'intensità dei sostegni.

L'art. 15, stabilisce obblighi di informazione da parte della Unità di valutazione di base, che *“informa la persona con disabilità e, se presente, l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri, che, fermi restanti gli interventi, i sostegni e i benefici che direttamente spettano all'interessato a seguito della certificazione della condizione di disabilità, sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione.*

Il progetto di vita secondo l'art. 18 del D.lgs. n. 62/2024 “...è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”. Il comma 3 art. 18 prevede che “La persona con disabilità è titolare del progetto di vita e ne richiede l'attivazione, concorre a determinarne i contenuti, esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte. La persona con disabilità può chiedere l'elaborazione del progetto di vita all'esito della valutazione di base, avviando così il procedimento di valutazione multidimensionale, a cura delle Unità di valutazione

multidimensionale nella composizione prevista all'art. 24 che, coinvolgendo la persona con disabilità e ulteriori figure introdotte dal Decreto, ha il fine di stabilire il profilo di funzionamento nei diversi ambiti di vita, tenendo conto degli impedimenti e degli elementi agevolatori rilevati. Ulteriori elementi di innovazione sono rappresentati dalla introduzione del "referente per l'attuazione del progetto di vita", che ha compiti di attivazione e monitoraggio e del progetto, e i termini temporali previsti per la conclusione del procedimento per la redazione del progetto di vita.

1. Finalità

Il presente documento definisce il processo di attivazione del Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato, con l'identificazione delle fasi operative e dei soggetti responsabili, nel rispetto delle competenze istituzionali.

Il D.Lgs. 62/2024 (artt. 24, 29), infatti, stabilisce che le Regioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedono a definire:

- le modalità di riordino e unificazione, all'interno delle Unità di Valutazione Multidimensionale, delle attività e dei compiti svolti dalle stesse per:
 - a) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di non autosufficienza, eccettuata quella dei soggetti anziani;
 - b) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di disabilità gravissima (Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016);
 - c) l'individuazione delle misure di sostegno ai caregiver familiari;
 - d) la redazione dei progetti individuali di cui all'art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
 - e) l'individuazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni per il "Dopo di Noi" (art. 4, legge 22 giugno 2016, n. 112);
 - f) l'elaborazione del Progetto di Vita, come introdotto dall'art. 18 del D.Lgs. 62/2024.
- i criteri con cui attribuire, tra i componenti dell'Unità di Valutazione, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di coordinamento dell'Unità stessa, garantendo il raccordo tra gli ambiti sociale e sanitario, anche al fine di identificare i soggetti responsabili del trattamento dei dati personali;
- le modalità con le quali le Unità garantiscono, con il proprio personale, il supporto per la partecipazione al procedimento, per facilitare l'espressione delle scelte e l'acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il Progetto di Vita, qualora la persona con disabilità non effettui la nomina in autonomia;
- i profili soggettivi per l'individuazione del Referente per l'attuazione del Progetto di Vita e i relativi compiti;

- le modalità con le quali, nel caso di predisposizione del Progetto di Vita, le Unità di Valutazione Multidimensionale di cui all'art. 21 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (G.U. n. 65 del 18/03/2017) e le Unità di Valutazione operanti presso le Case della Comunità di cui al D.M. Salute 23 maggio 2022, n. 77, volte a definire i bisogni terapeutico-riabilitativi assistenziali della persona, si coordinano o si riunificano con le Unità di Valutazione previste dal Decreto, per garantire l'unitarietà della presa in carico e degli interventi di sostegno;
- il soggetto titolare del procedimento volto alla definizione e attuazione del Progetto di Vita, il Responsabile del Procedimento e i tempi di conclusione del procedimento per la formazione del Progetto di Vita (0 giorni previsti dal Decreto, salvo termini diversi stabiliti dalle Regioni).

2. Ambito di sperimentazione e soggetti coinvolti

L'articolo 33 del Decreto, nelle more dell'entrata in vigore a regime della riforma, ha introdotto una procedura di sperimentazione per l'applicazione provvisoria, a campione e differenziata sul piano geografico tra Nord, Centro e Sud Italia, delle disposizioni relative alla valutazione di base, alla valutazione multidimensionale e al Progetto di Vita, disciplinate rispettivamente al Capo II e al Capo III. La sperimentazione, avviata il 1° gennaio 2025 in nove province, è stata successivamente estesa, con la legge 21 febbraio 2025, n. 15, ad ulteriori undici territori, tra cui la Provincia di Teramo, a decorrere dal 30 settembre 2025.

La sperimentazione nella Provincia di Teramo coinvolgerà direttamente i seguenti Enti e Amministrazioni Locali:

- **Sede provinciale INPS di Teramo;**
- **Enti capofila degli Ambiti Distrettuali Sociali (ADS):**
 - ADS n. 20 Teramo, Comune di Teramo
 - ADS n. 21 Fino Cerrano, Comune di Silvi
 - ADS n. 22 Tordino Vomano, Unione dei Comuni le Terre del Sole
 - ADS n. 23 Vibrata, Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata
 - ADS n. 24 Gran Sasso Laga, Comunità Montana Gran Sasso;
- **Istituzioni scolastiche**, per i Progetti di Vita che prevedono percorsi di inclusione scolastica, in raccordo con il sistema dell'istruzione e della formazione;
- **Centri per l'Impiego**, per la definizione e l'attuazione degli interventi di inclusione lavorativa;
- **Enti del Terzo Settore** presenti sul territorio provinciale, coinvolti nel pieno interesse della persona con disabilità.

3. Fasi del processo di attivazione del Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato

Attivazione del procedimento

Il procedimento valutativo di base si attiva su istanza della persona interessata oppure, nel caso di persona minorenni, dell'esercente la responsabilità genitoriale. Nei casi previsti, l'attivazione può essere disposta anche dal tutore o dall'amministratore di sostegno, purché munito dei poteri rappresentativi.

L'istanza si formalizza con la trasmissione telematica all'INPS del **certificato medico introduttivo**.

Contenuti della valutazione

Il procedimento si conclude con il riconoscimento o il mancato riconoscimento della condizione di disabilità, sulla base di una valutazione tecnica e funzionale che comprende:

- a) l'accertamento e la verifica della condizione di salute della persona, descritta nel certificato medico introduttivo con i codici ICD;
- b) la valutazione delle durature e significative compromissioni dello stato di salute, funzionali, mentali, intellettive o sensoriali, in conformità alle classificazioni ICF e ICD;
- c) l'individuazione dei deficit funzionali e strutturali che, in termini di salute, ostacolano l'agire della persona e rilevano in termini di capacità secondo l'ICF;
- d) l'individuazione del profilo di funzionamento della persona, limitatamente ai domini della mobilità e dell'autonomia nelle attività di base e strumentali agli atti di vita quotidiana, che richiedono sostegni continuativi;
- e) la valutazione della ricaduta delle compromissioni funzionali e strutturali in termini di capacità, secondo l'ICF, nei domini relativi all'attività e alla partecipazione, considerando anche gli i domini relativi al lavoro e all'apprendimento nell'ambito della formazione superiore;
- f) la valutazione del livello della necessità di sostegno – lieve o medio, oppure intensivo, elevato o molto elevato – in relazione ai domini dell'attività e della partecipazione individuati dall'ICF.

Esito del procedimento

Al termine della valutazione, l'INPS rilascia un **verbale unico** che:

- certifica il riconoscimento della condizione di disabilità o il suo mancato riconoscimento;
- permette di procedere alla **valutazione multidimensionale** per la definizione del Progetto di Vita.

In caso di riconoscimento della condizione di disabilità, il certificato individua i seguenti elementi:

- a) la necessità di sostegno o la necessità di sostegno intensivo;
- b) l'intensità di sostegno, differenziata tra i livelli di lieve e media (comma 1), elevata e molto elevata (comma 3);
- c) i presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa previsti dai LEA;
- d) gli elementi utili alla definizione delle condizioni di non autosufficienza e di **disabilità gravissima**;
- e) i requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità, conseguenti all'accertamento dell'invalidità e ad ogni altra prestazione prevista dalla legge.

Il certificato ha, di norma, **validità illimitata** e non richiede rinnovi o aggiornamenti periodici per mantenerne l'efficacia. In presenza di situazioni particolari o di variazioni significative delle condizioni personali, la normativa prevede la possibilità di aggiornare o integrare il certificato per consentire l'accesso a ulteriori servizi o il potenziamento dei sostegni.

Tempistiche del procedimento

Il procedimento di valutazione di base si svolge in **un'unica visita collegiale** e deve concludersi:

- entro **novanta giorni** dalla ricezione del certificato medico introduttivo;
- entro **quindici giorni** nei casi riguardanti persone con patologie oncologiche;
- entro **trenta giorni** per le persone minorenni.

Qualora la Commissione richieda integrazioni documentali o ulteriori approfondimenti diagnostici, i termini di conclusione possono essere **sospesi per sessanta giorni**, prorogabili, su richiesta motivata, di **ulteriori sessanta giorni**, come previsto dall'art. 6 del Decreto.

4. Presentazione dell'istanza e avvio del procedimento per la predisposizione del Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato

4.1 Attivazione e Soggetto titolare del procedimento

L'attivazione del procedimento per la predisposizione del **Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato**, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 62/2024, può avvenire secondo due modalità:

- a) **Su istanza diretta** presentata al soggetto titolare del procedimento da parte di:
 - persona in possesso del **certificato di riconoscimento della condizione di disabilità**, rilasciato a seguito del procedimento valutativo di base gestito dall'INPS, o da chi la rappresenta legalmente;
 - persona in possesso di un **certificato di riconoscimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992**, in corso di validità, o da chi la rappresenta legalmente.
- b) **Su trasmissione d'ufficio** del certificato da parte della **Commissione INPS** al soggetto titolare del procedimento, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte della persona con disabilità.

Il **soggetto titolare del procedimento** volto alla definizione e all'attuazione del Progetto di Vita è individuato nell'**Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale (ECAD)** del territorio di residenza della persona con disabilità.

Qualora necessario, ciascun ECAD provvede ad **integrare gli atti convenzionali** con i Comuni afferenti al proprio territorio per assicurare l'attuazione delle presenti disposizioni. Ai sensi della **legge n. 241/1990**, ciascun ECAD individua il **Responsabile del procedimento**, incaricato delle fasi istruttorie connesse alla definizione e all'attuazione del Progetto di Vita ai sensi del D.Lgs. n. 62/2024.

Le istanze di attivazione del procedimento e i certificati trasmessi dall'INPS sono inviati alle **PEC degli ECAD territorialmente competenti**.

Ciascun ECAD può, con proprio atto reso pubblico e notificato all'INPS e agli uffici regionali, individuare ulteriori **punti di raccolta** delle istanze di avvio del procedimento. L'atto deve

specificare le modalità operative concordate con l'INPS, con la Regione e con i Comuni di residenza, al fine di garantire la tempestiva trasmissione formale delle istanze all'ECAD, quale soggetto responsabile del procedimento (art. 23 del Decreto).

4.2 Notifica di avvio e conclusione del procedimento

Il **Responsabile del procedimento** è tenuto a comunicare formalmente all'interessato l'avvio del procedimento entro **15 giorni** dal verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- presentazione diretta dell'istanza presso l'**ECAD**;
- deposito dell'istanza presso il **Comune di residenza** della persona con disabilità o presso altri punti di raccolta individuati dall'ECAD;
- ricezione, da parte dell'ECAD, del **certificato attestante la condizione di disabilità** trasmesso dalla Commissione INPS.

La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere (art. 23, comma 5):

- a) la **data** di presentazione dell'istanza o dell'**assenso** manifestato alla Commissione ai sensi dell'art. 15, comma 3, per l'elaborazione del Progetto di Vita;
- b) l'indicazione, nei casi di cui all'art. 15, comma 3, della **trasmissione** del certificato della condizione di disabilità e del **deposito** della documentazione;
- c) l'indicazione che la persona con disabilità può farsi assistere da una **persona di supporto** ai sensi dell'art. 22 del Decreto;
- d) la data di **conclusione** prevista per il procedimento di redazione del Progetto di Vita.

Ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 62/2024, la **durata massima del procedimento** per la definizione e la formalizzazione del Progetto di Vita è fissata in **120 giorni** decorrenti dalla data della comunicazione di avvio.

5. La valutazione multidimensionale

5.1 L'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) "potenziata"

Il **Distretto socio-sanitario** rappresenta la sede nella quale è garantita la costituzione dell'**Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)** e lo svolgimento delle attività valutative connesse ai procedimenti attivati dagli **ECAD** competenti per territorio.

Dopo la comunicazione formale di avvio del procedimento, il **Responsabile del procedimento** richiede al **Direttore del Distretto socio-sanitario** la convocazione dell'UVM "potenziata", allegando la documentazione necessaria.

La **composizione** dell'UVM "potenziata" è definita in relazione ai percorsi già in essere o attivabili a favore della persona e alle specifiche esigenze di integrazione sociale, sanitaria, scolastica e lavorativa.

Le figure che costituiscono la **componente essenziale dell'UVM "potenziata"**, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 62/2024, sono:

- a) la persona con disabilità;
- b) l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, oppure il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato dei poteri rappresentativi;
- c) la persona nominata dall'interessato – anche tra i componenti dell'UVM – con il compito di facilitare l'espressione delle scelte e la piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il Progetto di Vita. L'attività di supporto comprende tutte le strategie utili a favorire la partecipazione e la corretta interpretazione della volontà e delle preferenze della persona. Qualora il facilitatore non sia personale afferente i servizi pubblici, le spese restano a carico della persona con disabilità;
- d) un assistente sociale, un educatore o altro operatore sociale dell'Ambito Distrettuale Sociale (ADS);
- e) uno o più professionisti sanitari designati dalla ASL, con il compito di garantire l'integrazione socio-sanitaria;
- f) un rappresentante dell'istituzione scolastica, nei casi in cui sia prevista l'inclusione scolastica di studenti con disabilità (D.Lgs. n. 66/2017);
- g) un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità (L. 12 marzo 1999, n. 68) ovvero il Collocamento Mirato presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente (art. 24, lett. g, D.Lgs. n. 62/2024), ove necessario;
- h) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilità.

Possono inoltre partecipare, **su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta**, oppure su richiesta motivata di altri componenti dell'UVM, e **senza oneri per la pubblica amministrazione**:

- i) il coniuge, un parente, un affine o una persona legata da vincolo ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 "*Regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle convivenze*", nonché il caregiver familiare ai sensi dell'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- j) uno o più medici specialisti dei servizi sanitari o socio-sanitari;
- k) un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente, anche del Terzo Settore, con specifica competenza nella costruzione di Progetti di Vita;
- l) referenti dei servizi pubblici o privati, anche di natura informale, presso i quali siano attivi servizi, percorsi o interventi a favore della persona con disabilità.

5.2 Supporti per le manifestazioni di volontà della persona con disabilità nel procedimento di valutazione multidimensionale

Per garantire la **partecipazione attiva** della persona con disabilità all'intero procedimento di valutazione multidimensionale, nonché alle successive fasi di redazione e monitoraggio del Progetto di Vita, è prevista la possibilità di essere affiancata da una **persona di supporto (facilitatore)**.

Tale figura ha il compito di favorire l'espressione delle scelte della persona e di agevolare la piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il Progetto di Vita. L'attività di supporto comprende l'adozione di tutte le strategie utili a facilitare le decisioni, anche attraverso la migliore interpretazione della volontà e delle preferenze della persona.

La persona di supporto può essere individuata liberamente dalla persona con disabilità, anche tra i componenti dell'Unità di Valutazione Multidimensionale di cui all'art. 24, comma 2, lettere b), d), e) ed f).

Qualora il facilitatore non appartenga ai servizi pubblici, gli eventuali oneri sono a carico della persona con disabilità.

Nel caso in cui la persona con disabilità **non individui autonomamente** una figura di supporto (**facilitatore**), il **Coordinatore dell'UVM**, in collaborazione con la persona interessata, la sua famiglia e gli altri componenti dell'Unità di Valutazione, promuove tutte le azioni necessarie per garantire che la persona sia messa nelle condizioni di comprendere appieno le opportunità, i sostegni e gli strumenti previsti nell'ambito del Progetto di Vita, nel **pieno rispetto dei principi di autodeterminazione e della capacità di scelta**, e senza ulteriori oneri a carico della Pubblica Amministrazione.

5.3 Il coordinamento dell'UVM “potenziata”

Tra i componenti dell'UVM “potenziata”, ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 62/2024, è individuato il **Coordinatore dell'UVM**, scelto tra:

- le figure indicate all'art. 24, comma 2, lettera d) – *assistente sociale, educatore o altro operatore dei servizi sociali territoriali*; oppure,
- le figure di cui alla lettera e) – *uno o più professionisti sanitari designati dall'Azienda Sanitaria o dal Distretto Socio-Sanitario*, incaricati di garantire l'integrazione socio-sanitaria.

Le **modalità e i criteri di individuazione** del Coordinatore sono definiti dal **Direttore del Distretto Socio-Sanitario**, in accordo con il **Responsabile del procedimento dell'ECAD**, tenuto conto dei **protocolli operativi territoriali**.

Il Coordinatore dell'UVM è responsabile:

- dell'integrazione operativa tra **Azienda Sanitaria Locale** e **Ambito Distrettuale Sociale**;
- della **definizione puntuale della composizione** dell'UVM "potenziata" dedicata alla persona con disabilità, in funzione delle specificità del caso.

Nel caso in cui la persona con disabilità **non abbia individuato una figura di supporto (facilitatore)**, il Coordinatore assicura ogni azione utile affinché la persona, nel **pieno rispetto dell'autodeterminazione e della capacità di scelta**, sia effettivamente messa nelle condizioni di comprendere le opportunità, i sostegni e gli strumenti previsti nel Progetto di Vita, **senza ulteriori oneri a carico della Pubblica Amministrazione**.

5.4 Il procedimento di valutazione multidimensionale

La **valutazione multidimensionale** rappresenta una fase essenziale del procedimento per la definizione del **Progetto di Vita** ed è realizzata attraverso un approccio **integrato, interdisciplinare e fondato sul modello bio-psico-sociale**. Tale modello si ispira ai riferimenti concettuali e classificatori dell'ICF e dell'ICD, in coerenza con quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 62/2024.

Il processo si sviluppa in modo **collegiale**, con il contributo congiunto di figure professionali appartenenti ai diversi sistemi coinvolti – sociale, sanitario, educativo e del lavoro – e si articola in **quattro fasi principali**, finalizzate alla definizione del **profilo di funzionamento individuale** nei differenti contesti di vita liberamente espressi dalla persona.

La valutazione multidimensionale costituisce un approfondimento qualitativo della valutazione di base e ha l'obiettivo di individuare con precisione i **sostegni personalizzati** attivabili nell'ambito del Progetto di Vita.

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto, essa si articola nelle seguenti fasi, svolte in modo multidisciplinare:

1. nel rispetto degli esiti della valutazione di base, **rilevazione degli obiettivi** della persona in relazione ai suoi desideri e alle sue aspettative e **definizione del profilo di funzionamento**, anche in termini di capacità e performance secondo la classificazione ICF, nei diversi ambiti di vita liberamente scelti;
2. **individuazione delle barriere e dei facilitatori**, nonché delle **competenze adattive**: vengono identificati i fattori ambientali che ostacolano o favoriscono il benessere, l'autonomia e la partecipazione della persona;
3. **formulazione delle valutazioni cliniche e funzionali** relative al profilo di salute fisica, mentale, intellettuale e sensoriale, ai bisogni della persona e ai domini della qualità di vita, in relazione alle priorità espresse;
4. **definizione degli obiettivi del Progetto di Vita**, in coerenza con eventuali piani di sostegno già attivi, favorendo l'integrazione e la continuità degli interventi.

Nel caso di **persone di minore età**, la valutazione multidimensionale deve tener conto anche del **profilo di funzionamento redatto per finalità scolastiche**, al fine di garantire un raccordo efficace tra inclusione scolastica, interventi socio-sanitari e progettualità individualizzata.

5.5 Riorganizzazione e coordinamento unitario delle Unità di Valutazione Multidimensionale

Il **D. Lgs. n. 62/2024** prevede la **riorganizzazione e l'integrazione funzionale** delle équipes di valutazione multidimensionale già operative, in coerenza con i principi di **razionalizzazione organizzativa, ottimizzazione delle risorse ed efficienza operativa**. Tale processo deve avvenire in un'ottica di **programmazione condivisa** con gli **Enti del Terzo Settore**, garantendo, al contempo, il rispetto dei **livelli essenziali delle prestazioni (LEPS)** di cui all'art. 24, comma 4, del medesimo Decreto.

Attualmente, le Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) intervengono in molteplici procedimenti che interessano le persone con disabilità nel corso della loro vita, tra cui:

- la definizione di **progetti assistenziali individualizzati** per l'accesso alle prestazioni di assistenza domiciliare;
- la valutazione per l'**accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali**;
- la costruzione di **progetti personalizzati per il Dopo di Noi** (L. n. 112/2016);
- la definizione di **progetti di inclusione lavorativa**, tirocini formativi e percorsi di inclusione sociale;
- per i **trasferimenti monetari** a sostegno del mantenimento in famiglia delle persone con **disabilità gravissima** (D.M. 26 settembre 2016);
- la costruzione di **progetti di Vita Indipendente** (L.R. Abruzzo n. 57/2012);
- il supporto all'**inclusione scolastica**;
- la definizione dei **bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali** della persona, ai sensi del **D.P.C.M. 12 gennaio 2017** ("Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza", di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

Al fine di pervenire a una **riunificazione operativa dei processi valutativi**, nel quadro della costruzione del Progetto di Vita, laddove una persona già in carico ai servizi territoriali, in autonomia, presenti istanza per la definizione **del Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato**, il **Coordinatore dell'Unità di Valutazione Multidimensionale "potenziata"** è tenuto a promuovere la **ricomposizione dei percorsi valutativi** già effettuati o in corso.

Tale ricomposizione deve assicurare l'integrazione coerente di tutti gli elementi valutativi pregressi nel nuovo processo multidimensionale, con il **pieno coinvolgimento della persona con disabilità**, del **nucleo familiare** e dei **professionisti** già operanti nell'équipe multidisciplinare, valorizzando la **continuità assistenziale** e le **risorse professionali** già attivate.

Rimane, comunque, garantita – ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 62/2024 – la possibilità, per la persona con disabilità, di **richiedere esclusivamente la valutazione funzionale** necessaria all’accesso a singole prestazioni o interventi, senza attivare l’intero percorso del Progetto di Vita.

6. Il Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato

Il **Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato** costituisce il procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione degli **obiettivi espressi dalla persona con disabilità**, emersi dalla **valutazione multidimensionale**, che ne rappresenta la fase istruttoria necessaria. Tale processo mira a migliorare le condizioni personali e di salute, promuovendo l’**inclusione sociale** e la **piena partecipazione** nei diversi contesti di vita, su base di uguaglianza con gli altri cittadini.

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 62/2024, il Progetto di Vita:

“individua, per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l’inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali, nonché le misure previste a legislazione vigente per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, e gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura e assistenza ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”

La **persona con disabilità è titolare del Progetto di Vita** e ne richiede l’attivazione; partecipa alla definizione dei contenuti e mantiene il diritto di proporre modifiche o integrazioni, secondo i propri **desideri, aspettative e scelte**.

I diversi **piani di sostegno** devono essere **coordinati e integrati** all’interno del più ampio Progetto di Vita e concorrere alla costruzione del **budget di progetto**, comprendendo l’insieme degli interventi e dei sostegni – diretti e indiretti – già attivi o potenzialmente attivabili a favore della persona e del suo nucleo familiare nei diversi ambiti di vita.

In tale prospettiva, le **risorse umane e finanziarie** dei vari comparti, anche di natura privata, devono essere riorganizzate e utilizzate in modo integrato e flessibile, così da consentire l’attivazione di **risposte personalizzate**, anche **atipiche**, rispetto ai bisogni di sostegno della persona.

6.1 Le caratteristiche del Progetto di Vita

A seguito della **valutazione multidimensionale**, il **Progetto di Vita** viene formalizzato in un **documento unitario** che comprende i seguenti **elementi fondamentali** (art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 62/2024):

- a) gli **obiettivi** della persona con disabilità, come emersi all’esito della valutazione multidimensionale;
- b) gli **interventi** individuati nelle seguenti aree:

1. apprendimento, socialità e affettività;
 2. formazione e lavoro;
 3. casa e habitat sociale;
 4. salute;
- c) i **servizi**, le **misure** relative ai processi di cura e assistenza, e gli **accomodamenti ragionevoli** volti a promuovere la migliore qualità di vita e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti, nonché i sostegni e gli interventi idonei a garantire la piena inclusione e il godimento, su base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili, sociali e delle libertà fondamentali, comprese le prestazioni di cui al **D.P.C.M. 12 gennaio 2017**, G.U.n. 65 del 18 marzo 2017 (LEA);
- d) i **piani operativi e specifici individualizzati** delle azioni e dei sostegni correlati agli obiettivi del progetto, con l'indicazione delle priorità. Nel caso di piani già esistenti, è previsto il loro **riallineamento** in termini di obiettivi, prestazioni e interventi;
- e) gli **operatori** e le **altre figure coinvolte** nella fornitura dei sostegni indicati con l'indicazione di compiti e responsabilità;
- f) il **referente per l'attuazione** del Progetto di Vita;
- g) la **programmazione dei tempi e delle modalità di verifiche periodiche** e di aggiornamento del progetto, anche al fine di controllare la persistenza e l'adeguatezza delle prestazioni rese rispetto agli obiettivi;
- h) il **dettaglio e l'insieme delle risorse** umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche – pubbliche, private e del terzo settore – già disponibili o attivabili anche in seno alla comunità territoriale, alla rete familiare nonché al sistema dei supporti informali, che compongono il **budget di progetto** di cui all'articolo 28.

Nel Progetto di Vita sono definite le **sfere di competenza e le attribuzioni** di ciascun soggetto coinvolto nella sua attuazione, inclusi gli enti del Terzo Settore, fermo restando quanto previsto dall'art. 29 in materia di referente per l'attuazione del Progetto di Vita.

Il Progetto di Vita, corredato dal relativo **budget**, è redatto in **formato accessibile** e predisposto dall'**Unità di Valutazione Multidimensionale**, insieme ai **responsabili dei servizi e degli interventi** – anche informali – da attivare nell'ambito del progetto. I responsabili dei servizi e degli interventi coinvolti provvedono, previa adozione dei necessari atti anche amministrativi, ad **approvare e sottoscrivere** il progetto.

Il Progetto è inoltre **sottoscritto dalla persona con disabilità**, secondo le proprie capacità comunicative, o da chi ne cura gli interessi. Esso acquista **efficacia** dal momento dell'approvazione e della sottoscrizione, ferma restando la possibilità di modifica su istanza delle parti coinvolte o del referente per l'attuazione.

Qualora le modifiche comportino la **ridefinizione degli obiettivi del Progetto**, è necessario attivare un **nuovo percorso di valutazione multidimensionale**, che darà luogo all'aggiornamento complessivo del progetto secondo le modalità previste.

Nel caso in cui la persona con disabilità, o il suo legale rappresentante, presenti una **proposta autonoma di Progetto di Vita**, l'UVM ne verifica la **coerenza** e la **congruità** rispetto ai bisogni rilevati e procede alla determinazione del **budget di progetto**.

A seguito della sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti, il **Coordinatore dell'UVM** comunica formalmente al **Responsabile del procedimento dell'ECAD** di riferimento la conclusione dell'iter valutativo e progettuale. Il Responsabile del procedimento provvede a comunicare l'esito all'interessato entro il termine massimo di **120 giorni**, decorrenti dalla data di avvio del procedimento, salvo eventuali interruzioni o sospensioni dei termini per cause previste dalla normativa vigente.

Con la sottoscrizione, il **Progetto di Vita** acquisisce piena efficacia giuridico-operativa, divenendo **vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori** e dando avvio all'attuazione degli interventi previsti.

È necessario, quindi, che ogni componente l'UVM effettui, una preventiva **valutazione delle risorse** che si rendono disponibili per la realizzazione dei sostegni che possono essere compresi all'interno del Progetto di Vita che sarà redatto.

6.2 Portabilità del Progetto di Vita

Il **diritto al Progetto di Vita** è garantito anche in caso di **variazione del contesto territoriale, di vita o del luogo di abitazione**, sia essa temporanea che definitiva. In tali situazioni, il Progetto di Vita viene **rimodulato** sulla base della valutazione dei nuovi contesti di vita o di residenza, nel rispetto del **principio di continuità dell'assistenza** e perseguendo, per qualità, quantità e intensità, livelli di organizzazione e di prestazioni **non inferiori** a quelli precedenti.

Nel caso in cui la persona con disabilità intenda **proseguire il Progetto di Vita trasferendosi** in altra regione, il progetto – nel rispetto della continuità dell'assistenza – viene **reformulato** tenendo conto del nuovo contesto territoriale e dei relativi assetti organizzativi e istituzionali.

Il **Progetto di Vita** non si interrompe al compimento dell'età che, ai sensi della normativa vigente, individua le persone anziane. È tuttavia necessario **ricontestualizzare i sostegni** in relazione a eventuali cambiamenti delle condizioni personali o dei contesti di vita e di residenza.

L'**adeguatezza e la coerenza** del Progetto di Vita rispetto all'evoluzione della condizione della persona e del suo contesto di vita sono garantite attraverso un'attività di **monitoraggio continuativa** svolta dal **Referente per l'attuazione del Progetto**, in raccordo con i **servizi coinvolti** e con la **persona interessata**.

7. Il Budget di Progetto

L'attuazione del **Progetto di Vita** è sostenuta dal **budget di progetto**, costituito in modo integrato dall'insieme delle **risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche**,

pubbliche e private, attivabili anche all'interno della **comunità territoriale** e del **sistema dei supporti informali**.

Il Budget di Progetto è predisposto secondo i principi della **co-programmazione** e della **co-progettazione** con gli **Enti del Terzo Settore**, nonché dell'**integrazione e interoperabilità** nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, di quelli privati.

Il Budget di Progetto, che costituisce parte integrante del Progetto di Vita, è caratterizzato da **flessibilità e dinamicità**, al fine di integrare, ricomporre, ed eventualmente riconvertire, l'uso di risorse pubbliche (previdenziale, sociale, sanitaria, ...), private (personali, familiari e sociali) ed europee; viene adeguato in funzione dei progressivi aggiornamenti.

Il budget viene aggiornato periodicamente in funzione degli **adeguamenti del Progetto di Vita** e delle evoluzioni dei bisogni della persona.

Nel budget possono confluire – nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili e di qualsiasi provenienza (comunitaria, statale, regionale o locale) – anche gli **interventi e i sostegni derivanti da fondi già esistenti**, ai quali la persona con disabilità abbia diritto di accesso.

Al Budget di Progetto può inoltre concorrere **volontariamente la persona con disabilità**, conferendo **risorse proprie**, anche attraverso la **valorizzazione dei supporti informali** (ad esempio la presenza di un caregiver familiare o di una rete solidale nella comunità di appartenenza).

Ai sensi dell'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 62/2024, nella costruzione del Budget di Progetto è fatta salva la **disciplina della compartecipazione al costo** per le prestazioni, laddove prevista, secondo quanto stabilito dal **D.P.C.M. n. 159/2013**.

7.1 Il Fondo per l'implementazione dei Progetti di Vita e le “prestazioni atipiche”

Per i soli **interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unità di offerta** del territorio di riferimento, è stato istituito il **Fondo Nazionale per l'implementazione dei Progetti di Vita**, di cui all'art. 31 del Dlgs. 62/2024, non impiegabile per spese di organizzazione.

Per sostegni finanziabili con il suddetto Fondo, **non rientranti nelle unità di offerta del territorio di riferimento**, si possono intendere i servizi, gli interventi e le prestazioni che rispondono a tutte le seguenti condizioni, ossia:

- **non rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni** (sia sociali, sia sanitarie e socio-sanitarie), statali o individuati dalla Regione di riferimento
- **non facenti già parte dell'offerta dei territori** (quali prestazioni – pur non rientranti nei livelli essenziali – ma censite, per esempio, nel piano sociale di zona come presenti nel territorio);

- **non altrimenti attivabili** con le varie modalità di costruzione del Budget di Progetto previste dall'articolo 28 del d.lgs. n. 62/2024 (riconversione delle risorse, integrazione delle risorse, co-progettazione, accomodamento ragionevole, autogestione del budget)

Le risorse del Fondo hanno carattere **integrativo e aggiuntivo** e non possono sostituire le risorse già destinate, a legislazione vigente, alle prestazioni e ai servizi rivolti alle persone con disabilità che confluiscono nel Budget di Progetto.

Nelle more della piena attuazione della disciplina sul Progetto di Vita, le risorse del Fondo sono **ripartite tra le Regioni** in proporzione alla **popolazione residente**, per essere successivamente trasferite ai territori in cui è avviata la **sperimentazione**.

Non appena concluso l'iter di approvazione del **Decreto di ripartizione delle risorse del Fondo 2025**, la **Regione Abruzzo** provvederà, con propri atti, a definire le **modalità operative e i tempi di attribuzione** delle risorse alle **amministrazioni interessate**.

7.2 L'autogestione del Budget di Progetto

Ai sensi dell'art. 28, comma 8, del **D.Lgs. n. 62/2024**, la **persona con disabilità** può richiedere di **autogestire il budget di progetto**, secondo quanto preventivamente previsto nel Progetto di Vita. L'autogestione avviene nel rispetto delle **modalità, dei tempi, dei criteri e degli obblighi di rendicontazione** stabiliti dal **D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 17**, recante *“Regolamento concernente le modalità, i tempi, i criteri e gli obblighi di comunicazione ai fini dell'autogestione del budget di progetto”*, adottato dal Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La richiesta di autogestione del budget può essere **accolta dall'UVM “potenziata”**, unitamente ai responsabili dei servizi e degli interventi coinvolti, ciascuno per le risorse di rispettiva competenza, **in sede di predisposizione del Progetto di Vita**. La valutazione dell'UVM deve tener conto della situazione personale e del contesto di vita della persona, nonché dei criteri indicati all'art. 3, comma 2, del Regolamento sopra richiamato, in particolare:

- a) della **disponibilità di strumenti aggregativi di spesa** che facilitino l'acquisizione e la gestione delle risorse;
- b) della **efficienza, efficacia ed economicità** della modalità di autogestione proposta;
- c) del rispetto del **principio di integrazione e interoperabilità** nell'utilizzo delle risorse e degli interventi pubblici e, ove disponibili, degli interventi privati.

8. Il Referente per l'attuazione del Progetto di Vita

I soggetti che partecipano alla definizione del **Progetto di Vita** individuano e nominano, ai sensi dell'art. 29 del **D.Lgs. n. 62/2024**, il **Referente per l'attuazione del Progetto di Vita**, scelto tra le **professionalità presenti all'interno dell'UVM**.

Il Referente rappresenta la **figura professionale responsabile della gestione e della supervisione** del progetto, dall'avvio alla conclusione, assicurando che gli obiettivi previsti siano perseguiti nel rispetto dei tempi, delle risorse e degli standard di qualità stabiliti.

Il Referente per l'attuazione del Progetto di Vita ha i seguenti compiti:

- cura la **realizzazione del progetto**, promuovendo l'attivazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni previsti;
- assiste i **responsabili e i referenti** degli interventi, dei servizi e delle prestazioni, come indicato nel Progetto di Vita, al fine di garantire il coordinamento tra i diversi piani operativi;
- svolge attività di **monitoraggio in itinere**, raccogliendo e valutando eventuali segnalazioni provenienti dai soggetti coinvolti o da terzi;
- garantisce il **coinvolgimento attivo della persona con disabilità**, del suo caregiver o dei familiari, nelle attività di monitoraggio e verifica del progetto;
- può richiedere la **riconvocazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale** per la rimodulazione del Progetto di Vita, qualora emergano nuove esigenze o cambiamenti significativi.

Considerata la natura delle funzioni attribuite, la figura del referente è individuata:

- nell'**assistente sociale** dei servizi sociali territoriali, in caso di prevalenza di bisogni di natura sociale;
- in un **professionista sanitario** dell'Azienda Sanitaria Locale, in caso di prevalenza di bisogni di natura sanitaria.

L'incarico è svolto nell'ambito delle **risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente**, e **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

9. Il monitoraggio della sperimentazione

La **Regione Abruzzo** cura l'attività di **monitoraggio** relativa alla sperimentazione dei procedimenti previsti dal **Capo III del D.Lgs. n. 62/2024** nel territorio della **Provincia di Teramo**, in conformità con le modalità e i tempi stabiliti dal **D.M. 12 novembre 2024, n. 197** — *“Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato, le relative modalità, le risorse da assegnare e il monitoraggio”* (pubblicato nella G.U. n. 298 del 20 dicembre 2024).

La Regione acquisisce dalle **Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)** operanti nei territori coinvolti i **dati aggregati e anonimizzati**, secondo quanto previsto negli **allegati tecnici** del medesimo Decreto, al fine di assicurare il **coordinamento e la valutazione complessiva** della sperimentazione a livello regionale e nazionale.

Per tutto quanto non contemplato nel presente documento il riferimento è da rifarsi al Decreto Legislativo n. 62/2024.